

lo scopo di definire l'ambito di operatività del gestore stesso nonché i rapporti tra le parti.

La Stanza ha la funzione di provvedere, attraverso una struttura organizzativamente autonoma, alla regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese aderenti e di fornire al Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, i dati per il calcolo annuale dei valori medi e delle franchigie da assumere ai fini della compensazione.

Comitato tecnico

Il Comitato tecnico, cui partecipa come membro l'Autorità, ha determinato l'entità dei costi medi (*forfait*) da assumere ai fini delle compensazioni tra imprese per l'anno 2007.

... adeguamento della modulistica di bilancio

L'ISVAP con proprio provvedimento n. 2495 del 21 dicembre 2006 (cfr. cap.II par. 3.2.2) ha infine proceduto all'adeguamento della modulistica di bilancio e delle istruzioni al mercato per la redazione dei registri assicurativi e per l'invio delle comunicazioni alla banca dati sinistri r.c.auto.

Compito precipuo dell'Autorità è quello di vigilare sul corretto funzionamento del nuovo sistema risarcitorio.

3.1.2 - Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (c.d. Decreto Pinza)

Il decreto n. 303 è stato emanato per coordinare ed adeguare il Testo Unico Bancario, il Testo unico della finanza e le altre leggi speciali con la legge n. 262 del 2005 (Legge sul risparmio).

La nozione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione...

In particolare, nel Testo unico della finanza viene introdotta la definizione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", e viene chiarito che rientrano nella nozione le polizze e le operazioni di cui ai rami III e V, contemplati dall'art. 2, co. 1, del Codice delle assicurazioni, con esclusione di quelle destinate a forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

... e la vigilanza ai fini di trasparenza e correttezza

Ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione si applicano le norme del Testo unico della finanza relative alle modalità di prestazione dei servizi di investimento, nonché agli obblighi previsti in caso di sollecitazione all'investimento. Le imprese di assicurazione che emettono tali prodotti, nonché i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (banche, sim, intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario), sono sottoposti per i profili di trasparenza e correttezza alla vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva della Consob. Il decreto ha provveduto ad estendere la

disciplina dell'offerta fuori sede ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione limitatamente ai soggetti abilitati, escludendo pertanto l'offerta effettuata dagli intermediari assicurativi. La normativa troverà applicazione a partire dal 1° luglio 2007.

...la responsabilità delle Autorità indipendenti

L'art. 24, co. 6 bis, legge n. 262 del 2005 limita la responsabilità dell'Isvap, della Consob, della Banca d'Italia e della Covip, nonché dei loro dipendenti, nell'esercizio delle attività istituzionali, ai danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

3.1.3 - Le liberalizzazioni nel settore assicurativo

Le liberalizzazioni attuate dal Governo in diversi settori economici hanno toccato anche il mercato assicurativo.

Il decreto legge "Bersani"

Il decreto legge "Bersani" del 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248), ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di stipulare clausole contrattuali di distribuzione in esclusiva (c.d. monomandato) e di imporre prezzi minimi o sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Le clausole già sottoscritte in precedenza continuano ad applicarsi fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2008.

È stato, inoltre, modificato il Codice delle assicurazioni imponendo all'intermediario di fornire al consumatore preventiva informazione sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa e di indicare, sia nella polizza che nel preventivo, il premio, la tariffa nonché lo sconto applicato al contraente.

Il decreto legge "Bersani bis"...divieto di esclusiva per tutti i rami danni

Successivamente, il decreto legge "Bersani bis" del 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40), ha esteso il divieto di clausole di esclusiva per i contratti di agenzia relativi a tutti i rami danni.

...mantenimento della classe di merito anche sul secondo veicolo per il titolare della polizza o componente nucleo familiare

Con lo stesso decreto sono state introdotte importanti novità in tema di r.c.auto. In particolare, in caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo ulteriore acquistato dal titolare della polizza o da componente del medesimo nucleo familiare stabilmente convivente, non è possibile assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'attestato conseguito sul veicolo già assicurato. L'attestato relativo allo stato di rischio conserva la propria validità per un periodo di cinque anni anche in caso di cessazione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione.

... variazione della classe di merito in caso di sinistro

È disposto, infine, che la classe di merito non possa essere variata in caso di sinistro prima di aver accertato l'effettiva responsabilità dell'assicurato e che, in ogni caso, qualsiasi variazione peggiorativa debba essere tempestivamente comunicata al contraente.

... servizio informativo del sistema tariffario presso MSE

Nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza il decreto

... contratti pluriennali ...facoltà di recesso

ha previsto l'istituzione, tramite un sistema organizzato dall'Autorità di un servizio informativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico che consenta di comparare i premi applicabili dalle diverse imprese in relazione ai profili di rischio degli interpellanti (cfr. cap. IV, par. 1.4).

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione con durata poliennale, il decreto ha modificato il codice civile, introducendo la facoltà dell'assicurato di recedere annualmente con un preavviso di sessanta giorni; la facoltà di recesso si applica ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e per quelli già stipulati da almeno tre anni.

3.1.4 - Le altre novità normative

Legge comunitaria n. 13 del 6 febbraio 2007

La legge comunitaria 2006 prevede il recepimento della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio, nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE. La direttiva ha lo scopo di attuare una prima armonizzazione in materia di riassicurazione attraverso l'estensione ai riassicuratori professionali della maggior parte delle regole già previste per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Vengono poi previsti ulteriori principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2005/14/CE in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli (V direttiva), la cui attuazione era già stata prevista dalla legge comunitaria 2005.

Legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006)

La legge finanziaria per il 2007, legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha esteso l'imposta sui premi pari al 12,5%, prevista dalla legge 29 ottobre 1961 per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile auto, anche agli altri rischi inerenti al veicolo ed oggetto di un autonomo contratto (c.d. garanzie accessorie) i quali, precedentemente, erano assoggettati all'aliquota del 21,25%. In tal modo si è inteso garantire l'indifferenza dell'acquisto congiunto o meno della copertura relativa alla r.c. obbligatoria e delle altre garanzie accessorie.

Il medesimo provvedimento legislativo, modificando il Codice delle assicurazioni, ha esonerato gli intermediari assicurativi, che siano in possesso di una fidejussione bancaria per un importo determinato (4% dei premi incassati con un minimo di 15.000 euro), dall'obbligo di tenere un conto separato nel quale versare i premi incassati e le somme destinate ai risarcimenti dei danni.

D.lgs. n. 182 del 4 maggio 2006 sulla responsabilità dei notai

È stato emanato il decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, che prevede l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile anche attraverso la stipulazione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, di polizze collettive di assicurazione professionale.

Disegno di legge delega S. 1366 sul riordino delle Autorità indipendenti

E' attualmente all'esame della I^a Commissione Affari

costituzionali del Senato, in sede referente, il disegno di legge delega in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi, presentato dal Governo il 5 marzo 2007. In particolare, il disegno di legge delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che dispongano la soppressione dell'Isvap e l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob delle relative competenze e poteri di vigilanza.

3.2 - Le disposizioni emanate dall'Autorità.

3.2.1 - Attuazione regolamentare del Codice delle assicurazioni.

Nel corso dell'anno 2006 sono stati emanati i seguenti regolamenti di attuazione del Codice delle assicurazioni private.

Regolamento n. 1 del 15 marzo 2006

Il regolamento n. 1 disciplina la nuova procedura sanzionatoria dell'Autorità, rivisitata per tener conto delle innovazioni introdotte dal Codice delle Assicurazioni e dalla legge 262/2005 (cfr. Relazione annuale 2005, par. 3.2.1 e cfr. cap. V par. 1 Relazione annuale 2006).

Regolamento n. 2 del 9 maggio 2006

Il regolamento n. 2 disciplina le regole procedurali per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità. La parte generale del regolamento, per un verso, si occupa di definire la figura e i compiti del responsabile del procedimento, per l'altro, pone le regole fondamentali in materia di avvio del procedimento, di termine per provvedere e delle relative ipotesi di sospensione ed interruzione dei termini. Nella parte speciale sono elencati i procedimenti amministrativi che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento con indicazione, per ciascuno di essi, dell'unità organizzativa responsabile e del termine per l'adozione dell'atto provvedimentale.

Regolamento n. 3 del 23 maggio 2006

Il regolamento n. 3 disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro di informazione italiano, in attuazione della IV direttiva comunitaria relativa alla r.c.auto con l'obiettivo, tra gli altri, di facilitare la gestione dei sinistri stradali occorsi all'estero. Il Centro, istituito presso l'Autorità, ha il compito di tenere un registro dal quale risultano le informazioni relative ai veicoli immatricolati in Italia, o che stazionano stabilmente nel territorio della Repubblica. In particolare il registro contiene, tra gli altri, i dati relativi al proprietario, alla impresa di assicurazione e al mandatario per la liquidazione dei sinistri. I soggetti danneggiati da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza possono accedere alle informazioni contenute nel registro mediante richiesta inoltrata al Centro (cfr. cap. IV, par. 6).

Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006

Il regolamento n. 4 disciplina l'attestazione dello stato di rischio e prevede obblighi informativi ulteriori durante l'esecuzione

del contratto in materia r.c.auto. Ciò consente agli assicurati il pieno e consapevole esercizio del diritto alla mobilità con effetto di incentivare la concorrenza tra imprese.

In particolare, è stato introdotto l'obbligo, a carico dell'assicuratore, di trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto una comunicazione scritta nella quale venga indicato la data di scadenza del contratto, le modalità di disdetta e il costo del premio in caso di rinnovo della garanzia, che può essere indicato nella comunicazione stessa o per il tramite di intermediari o *call center*. Quanto all'attestazione dello stato di rischio, il regolamento individua le informazioni che esso deve contenere, il periodo di validità che, salvo i casi particolari, è fissato in 12 mesi, e le modalità della consegna, che dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. In relazione alla diffusione di nuove pratiche commerciali, è stato previsto che l'assicurato possa richiedere all'assicuratore l'attestato di rischio anche in caso di utilizzo di una vettura oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.

Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 Registro Unico degli Intermediari (RU)

Tra le numerose novità introdotte dal regolamento n. 5, emanato in attuazione delle disposizioni comunitarie (Direttiva 2002/92/CEE del 9 dicembre 2002 sull'intermediazione assicurativa) e primarie nazionali (Codice delle assicurazioni) in materia di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, merita di essere segnalato l'Istituzione del Registro Unico degli Intermediari nel quale, secondo la nuova disciplina, dovranno essere iscritti tutti i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, indicando, al contempo, le modalità di iscrizione alle diverse sezioni del registro e i procedimenti conseguenti (cancellazione, reiscrizione, trasferimento). Rispetto alla precedente normativa, si impone l'iscrizione nel registro di nuove figure di intermediari quali i produttori diretti, le banche e degli altri intermediari finanziari, i collaboratori che operano al di fuori dei locali dell'intermediario, nonché le società che svolgono attività agenziale.

...requisiti di onorabilità e professionalità

Nel regolamento è richiesto che gli intermediari siano in possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità. Quest'ultima è accertata mediante l'esperimento di una prova di idoneità, per gli agenti e i broker, oppure si ritiene acquisita attraverso la partecipazione a corsi di formazione in materia assicurativa, per i produttori diretti e i collaboratori degli intermediari. È, inoltre, richiesto che gli intermediari e gli addetti all'attività di intermediazione aggiornino le proprie cognizioni professionali tramite la partecipazione annuale a corsi di formazione.

...polizza per la responsabilità civile

Tutti gli intermediari sono garantiti attraverso una polizza assicurativa contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa; fanno eccezione gli addetti

delle banche, gli intermediari finanziari e i produttori diretti delle imprese, del cui operato rispondono i preponenti.

...regole comportamentali

Ed ancora sono stabilite le regole di comportamento cui è tenuto l'intermediario nell'esercizio della propria attività, in particolare nel momento dell'offerta del contratto e della successiva gestione del rapporto contrattuale. Per garantire una maggiore trasparenza nell'esercizio dell'attività di intermediazione, ciascun intermediario dovrà consegnare al contraente un documento informativo contenente i propri dati identificativi, gli obblighi di comportamento cui è tenuto e, se esistenti, le situazioni di potenziale conflitto di interesse.

...illeciti disciplinari

Infine, il regolamento tipicizza alcune fattispecie di illecito disciplinare e prevede, allo stesso tempo, che il Collegio di garanzia dell'Autorità, di fronte al quale si svolgerà il procedimento, operi una graduazione delle sanzioni in considerazione delle circostanze del fatto, della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

Esito dei ricorsi al TAR del Lazio

Nel mese di dicembre 2006 sono stati presentati da parte dell'ANIA, dell'AIBA, dello SNA e dell'ASSOFIN quattro ricorsi innanzi al TAR del Lazio (di cui uno di competenza 2007) contro il citato regolamento; nel mese di marzo 2007 i primi tre sono stati respinti e quello dell'ASSOFIN dichiarato improcedibile con sentenza a seguito di rinuncia al ricorso.

Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006

Con il regolamento n. 6 sono state stabilite le norme procedurali relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti dinanzi al Collegio di Garanzia, nonché le regole di funzionamento di quest'ultimo. In particolare il Regolamento disciplina lo svolgimento da parte dell'Autorità dell'attività istruttoria relativa all'accertamento delle violazioni che possono dar luogo a sanzioni disciplinari. Vengono, inoltre, esplicitati i diritti dell'interessato, sia nella fase istruttoria che durante la trattazione del procedimento, in modo da garantire un quanto più completo contraddittorio.

Nomina dei componenti del Collegio di Garanzia

Con il Provvedimento n. 2498 del 16 gennaio 2007 sono stati nominati i componenti del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari.

3.2.2 - Altri Provvedimenti a contenuto generale

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Il provvedimento n. 2408 dell'11 gennaio 2006, in attuazione del Codice per il trattamento dei dati personali, ha individuato i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il trattamento. Sono state stabilite, inoltre, le operazioni eseguibili in relazione ad attività di

rilevante interesse pubblico, quali i rapporti di lavoro con il personale, l'attività istruttoria relativa ai reclami, le procedure di autorizzazione, l'attività di vigilanza ispettiva, l'attività di accertamento di violazioni e di irrogazione di sanzioni e l'attività di consulenza legale e di difesa giudiziale.

Adeguatezza patrimoniale

Con riferimento all'adeguatezza patrimoniale, il decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005 ha introdotto disposizioni volte ad eliminare il doppio computo del capitale costituito dalle partecipazioni detenute dall'impresa controllante in altre imprese regolamentate (banche, assicurazioni e imprese di investimento) facenti parte di uno stesso conglomerato finanziario. In attuazione del decreto, è stato emanato il *provvedimento n. 2415 del 30 marzo 2006*, che modifica le precedenti disposizioni dell'Autorità in materia di calcolo del margine di solvibilità individuale per le imprese che non sono sottoposte alla vigilanza supplementare, ed il *provvedimento n. 2430 dell'8 maggio 2006*, che modifica i criteri di calcolo della solvibilità corretta, applicabile alle imprese che redigono il bilancio consolidato.

Calcolo del margine di solvibilità individuale

Criteri di calcolo della solvibilità corretta

Filtri prudenziali

Lo stesso *provvedimento n. 2430 dell'8 maggio 2006*, in attuazione del decreto legislativo del 28 febbraio 2005 n. 38, che ha stabilito l'applicabilità ai bilanci consolidati delle imprese di assicurazione dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board), ha introdotto le correzioni da apportare ai bilanci consolidati al fine del calcolo della solvibilità corretta (c.d. filtri prudenziali).

Relazione semestrale

Conseguentemente, con *provvedimento n. 2460 del 10 agosto 2006*, sono state apportate modifiche in tema di relazione semestrale delle imprese di assicurazione che redigono il bilancio consolidato, secondo quanto stabilito dai principi contabili IAS. In particolare, la relazione semestrale dovrà contenere la nota informativa completa ai sensi del principio IAS 34.

Forme pensionistiche individuali attuate con contratti di assicurazione sulla vita

Il *provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006* ha dato concreta attuazione al principio, stabilito dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, secondo cui le risorse delle forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, costituiscono patrimonio autonomo e separato, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le regole per l'adeguamento delle forme pensionistiche preesistenti alla nuova disciplina.

Registri assicurativi, moduli di vigilanza ed obblighi informativi per le imprese che distribuiscono contratti r.c.auto

In vista dell'entrata in vigore del d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, in materia di risarcimento diretto, il *provvedimento n. 2495 del 21 dicembre 2006* ha apportato alcune modifiche in materia di registri assicurativi e moduli di vigilanza da allegare al bilancio per le imprese che esercitano l'attività assicurativa relativa alla r.c.auto.

Il provvedimento detta anche le istruzioni per la trasmissione

alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai sinistri, che verranno gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto, verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 (cfr. cap. IV., par. 6).

Designazione delle imprese tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri

Per quanto concerne la designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri rispettivamente a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il triennio 2006/2008, sono stati emanati i *provvedimenti n. 2496 e n. 2497 del 28 dicembre 2006*.

Adeguamento all'inflazione di determinati importi

A seguito della comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 194/07 riguardante l'adeguamento di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita, il *provvedimento n. 2503 del 2007* ha adeguato gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità, tenuto conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Polizze/Convenzioni sottoscritte dalle associazioni venatorie

Con *lettera al mercato del 15 novembre 2006* l'Autorità ha sottolineato che l'importo del danno derivante dall'esercizio dell'attività venatoria corrispondente alla franchigia, liquidato dall'impresa di assicurazione perchè non opponibile al terzo danneggiato, venga recuperato dalla compagnia presso l'assicurato o che, altrimenti, sia disposto l'obbligo contrattuale per l'associazione venatoria di rivalersi per il medesimo importo nei confronti del proprio associato. Alcune formule tariffarie, in base alle quali sarebbe l'associazione stessa, contraente la polizza collettiva per conto degli associati, a sopportare l'onere del recupero della franchigia configurano, pertanto, una forma di attività assicurativa illegittima.

III – L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. - L'attività di vigilanza documentale

Le attività di vigilanza documentale ed ispettiva, esercitate nel 2006, vengono illustrate con riferimento all'oggetto dell'intervento dell'Autorità e non al soggetto vigilato. Ciò agevola il lettore nel discernimento delle anomalie più frequenti e nel contempo consente l'approfondimento delle relative tematiche.

1.1 - I controlli tecnici, finanziari e patrimoniali sulle imprese

1.1.1 - Bilanci 2005 e semestrali 2006

Le attività svolte...

Nel corso del 2006 sono stati esaminati i bilanci dell'esercizio 2005 e le relazioni semestrali al 30 giugno 2006 di tutte le imprese di assicurazione nazionali, delle rappresentanze generali per l'Italia di imprese con sede legale in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea e delle società e rappresentanze di imprese estere che esercitano in Italia in via esclusiva la riassicurazione.

Sono stati altresì esaminati i bilanci consolidati delle imprese di assicurazione, redatti per il primo anno secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, avuto riguardo, in particolare, alla valutazione finanziaria e reddituale del gruppo.

In sede di prima applicazione delle istruzioni di vigilanza in materia di filtri prudenziali relativi ai bilanci consolidati, redatti secondo i principi contabili internazionali, in diversi casi si è intervenuti fornendo indicazioni in merito alla esatta compilazione dei nuovi modelli per la verifica del possesso del requisito di solvibilità corretta.

Una verifica della completezza e della congruità dei dati di bilancio e di vigilanza trasmessi ha comportato l'intervento dell'Autorità nei confronti di 155 imprese.

...e gli esiti "in sintesi"

Dall'esame dei bilanci e delle relazioni semestrali, finalizzato ad accertare il rispetto della normativa di settore e la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale delle imprese, è emersa la necessità di intervenire nei confronti di 107 imprese vigilate (di cui 45 esercenti i rami vita, 48 i rami danni, 13 multiramo e 1 rappresentanza di impresa estera) attraverso 139 interventi, 108 dei quali contenenti effettivi rilievi di vigilanza.

Tab. 1 INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE

tipologia	numero audizioni	numero imprese	Bilancio 2005 e semestrale 2006	
Imprese con sede legale in Italia			lettere di intervento	di cui lettere con rilievi
Totale		106	138	107
di cui: - Vita		45		
- Danni		48		
- Multiramo		13		
Rappresentanze di imprese con sede legale in Stati terzi all'UE		1	1	1
TOTALE	200	107	139	108

Interventi volti al rafforzamento patrimoniale

L'attività di vigilanza ha interessato in primo luogo l'adeguatezza patrimoniale delle imprese, mediante la verifica degli indici strutturali di bilancio e, in particolare, mediante la verifica del margine di solvibilità, sia a livello individuale che a livello di gruppo nonché la sua corretta determinazione attraverso il controllo degli elementi di calcolo utilizzati.

Particolare attenzione è stata rivolta a quelle imprese che, in presenza di un contenuto livello di patrimonializzazione, hanno adottato una significativa politica di distribuzione degli utili d'esercizio o hanno presentato rilevanti minusvalenze latenti in occasione del monitoraggio sugli investimenti finanziari che questa Autorità effettua con cadenza trimestrale. In particolare, per 21 imprese è stata rappresentata la necessità d'interventi finanziari atti a garantire il possesso di un adeguato indice di solvibilità, non solo in via puntuale, ma anche in via prospettica, avuto riguardo sia alla situazione patrimoniale e reddituale sia alle previsioni di crescita qualitativa e quantitativa.

Anche per effetto di tali interventi, nel corso del 2006, 35 imprese hanno immesso mezzi finanziari sotto forma di aumenti o versamenti in conto aumento capitale sociale, per complessivi 378,8 milioni di euro. Inoltre, 11 imprese hanno emesso passività subordinate, per complessivi 424,3 milioni di euro; in relazione ai prestiti subordinati, è stato accertato il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa di settore per il loro utilizzo a copertura del margine di solvibilità.

Misure cautelari....

Per un'impresa, a causa di violazioni delle disposizioni concernenti le attività a copertura delle riserve tecniche, è stato disposto il divieto di compiere atti di disposizione sui beni esistenti sul territorio della Repubblica. Successivamente, a seguito della rilevazione di perdite patrimoniali e violazioni delle disposizioni legislative e amministrative, il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità, ha proceduto inizialmente alla nomina del commissario per la gestione provvisoria e successivamente alla nomina degli organi della procedura dell'amministrazione straordinaria.

...e di risanamento

Con riferimento ad un'altra impresa, tenuto conto degli evidenti deficit di solvibilità riscontrati sia in capo alla stessa che sulla controllante, si è reso necessario intervenire più volte al fine di richiedere mezzi patrimoniali adeguati. Il perdurare delle predette condizioni di insufficienza di solvibilità ha reso necessario imporre alla società il divieto di distribuire dividendi e l'obbligo di comunicare in via preventiva ogni operazione che verrà posta in essere con la controllante, con gli azionisti o altre società da essi controllate. Inoltre è stato chiesto all'impresa di presentare un piano di risanamento e un programma di intervento atti a garantirne la solvibilità.

Si è proceduto infine alla verifica dello stato di esecuzione del piano di risanamento di un'ulteriore impresa, approvato per il triennio 2004-2006. In particolare, sono stati effettuati interventi in relazione al sistema di controlli interni e gestione dei rischi, nonché alla corretta valutazione di alcune poste di natura tecnica e patrimoniale.

Audizioni

Nel corso del 2006 sono stati inoltre ricevuti, per un totale di 200 audizioni, i rappresentanti di imprese sia per la trattazione dei rilievi al bilancio sia per l'illustrazione degli aspetti organizzativi e delle strategie di sviluppo, anche in occasione di operazioni straordinarie.

Le principali tipologie di rilievo hanno riguardato le aree gestionali delle imprese di assicurazione illustrate di seguito.

Tab. 2 PRINCIPALI RILIEVI ALLE IMPRESE PER AREE DI INTERVENTO

BILANCIO 2005 SEMESTRALE 2006 E INTERVENTI INFRANNUALI	
Aree Gestionali	N. rilievi
Gestione Patrimoniale e Finanziaria	71
- Adeguatezza livello di patrimonializzazione	21
- Impatto minusvalenze su margine di solvibilità	6
- Delibere quadro sulla classificazione degli investimenti	16
- Trasferimento di attivi al comparto durevole e alienazione attivi immobilizzati	24
- Criteri di valutazione ed esigibilità dei crediti	1
- Redditività finanziaria	3
Gestione tecnica Vita	20
- Rendimento prevedibile e riserve aggiuntive per rischio finanziario	4
- Riserve aggiuntive per rischio demografico	1
- Altre riserve tecniche	1
- Relazioni attuariali	3
- Poste tecniche di bilancio	1
- Modulistica di vigilanza	10
Gestione tecnica Danni	30
- Verifiche attuariali sulle riserve tecniche	2
- Relazioni attuari incaricati r.c. auto	23
- Revisione attuariale delle riserve tecniche	5
Riassicurazione passiva	13
- Gestione tecnica	9
- Delibere	4
Attivi a copertura delle Riserve Tecniche	68
- Attivi non idonei classi C e D	23
- Superamento dei limiti classi C e D	34
- Delibere in materia di concentrazione attivi a copertura	11
Margine di solvibilità	21
- Basi di calcolo del margine di solvibilità	2
- Elementi costitutivi del margine di solvibilità	8
- Modulistica di vigilanza sulla solvibilità corretta	11

Gestione patrimoniale e finanziaria

L'attività di vigilanza sulla gestione patrimoniale e finanziaria ha riguardato l'analisi della struttura degli attivi delle singole imprese, con particolare riguardo alla coerenza degli investimenti con gli impegni tecnici assunti, all'adozione di corretti criteri di valutazione delle poste di bilancio, alla conformità della delibera quadro sulla classificazione del comparto mobiliare alle disposizioni impartite e, infine, al contributo fornito dalla gestione finanziaria alla formazione

del risultato complessivo.

Adeguatezza del livello di patrimonializzazione

In particolare, per 21 imprese è stata rappresentata la necessità di adeguare il livello di patrimonializzazione (cfr. pag. 42).

Impatto minusvalenze su margine di solvibilità

In 6 casi, l'esiguo indice di solvibilità, associato alle persistenti perdite di valore degli investimenti finanziari assegnati al comparto durevole, ha comportato la necessità di effettuare un intervento con il quale l'Autorità si è riservata di tener conto delle minusvalenze nella determinazione del valore degli elementi costitutivi del margine di disponibile alla fine dell'esercizio 2006.

Delibere quadro sulla classificazione degli investimenti

Gli interventi hanno altresì riguardato in 16 casi l'opportuna rivisitazione delle delibere quadro sugli investimenti, risultate talvolta non conformi alle disposizioni di settore vigenti in materia di classificazione del portafoglio titoli.

Trasferimento di attivi al comparto durevole ed alienazione attivi immobilizzati

Si è inoltre proceduto ad analizzare l'assegnazione del portafoglio titoli ai comparti durevole e non durevole degli investimenti. E' stato in particolare verificato che la classificazione non fosse finalizzata alla realizzazione di politiche di bilancio. In dettaglio, i rilievi hanno interessato sia le operazioni di immobilizzo dei titoli afferenti il comparto circolante, tese a non far emergere minusvalenze latenti a bilancio, sia le operazioni di anticipata dismissione di titoli assegnati al comparto immobilizzato, per complessivi 24 interventi. In particolare, in 9 casi è stato contestato il comportamento, talvolta reiterato, di rilevanti dismissioni di titoli classificati ad utilizzo durevole, con il conseguimento di proventi straordinari che hanno contribuito in maniera a volte determinante alla formazione del risultato lordo di esercizio.

Criteri di valutazione ed esigibilità dei crediti

Con riguardo ai criteri di valutazione, in un caso sono stati chiesti chiarimenti sul cambiamento dei criteri adottati nella relazione semestrale rispetto a quelli utilizzati in bilancio per la valutazione di alcuni titoli mobiliari.

Relativamente ai crediti, è stato necessario intervenire con richieste di chiarimenti in merito alla esigibilità, anzianità e corretta rappresentazione in bilancio, con particolare attenzione ai crediti tecnici, anche tenuto conto dell'esposizione debitoria delle singole imprese interessate. In presenza di rivalutazioni, sono state acquisite le perizie di valutazione degli immobili al fine di verificare la correttezza dei valori iscritti in bilancio. Alle richieste le imprese hanno fornito adeguate giustificazioni.

Redditività finanziaria

L'esame della gestione patrimoniale, anche mediante indicatori per segmenti omogenei di mercato, ha infine interessato il contributo della gestione finanziaria alla formazione del risultato tecnico e dell'utile d'esercizio e ha comportato la necessità di intervenire allorché il livello di redditività è risultato particolarmente contenuto. In alcuni casi la gestione ordinaria degli investimenti ha prodotto una

redditività non in grado di garantire l'adeguata remunerazione del patrimonio aziendale in presenza di un ridotto margine di solvibilità, a causa anche di una consistente distribuzione degli utili di esercizio. In particolare, per le imprese vita, si è intervenuti in 3 casi in cui la redditività media del portafoglio è risultata sensibilmente inferiore a quella mediamente riconosciuta dalle polizze collegate alle gestioni separate.

Gestione tecnica vita

Per quanto riguarda i rami vita, le verifiche sulle riserve tecniche, l'analisi delle relazioni degli attuari incaricati e dei resoconti analitici degli attuari revisori, hanno comportato la necessità di intervenire nei confronti di 36 imprese.

Rendimento prevedibile e riserve aggiuntive per rischio finanziario

Con riferimento al rendimento prevedibile e alle modalità di costituzione delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse, sono stati chiesti elementi di dettaglio a 12 imprese.

In particolare, ad una impresa è stato rilevato che per tre gestioni separate, di piccole dimensioni ma con significativi livelli di rischiosità a causa delle garanzie finanziarie offerte, non era stato effettuato il calcolo del rendimento prevedibile per il bilancio 2006 secondo quanto richiesto dalle norme vigenti. E' stata pertanto richiesta un'analisi specifica sulla redditività prospettica di tali gestioni.

In un altro caso è stato rilevato che le valutazioni per le riserve delle polizze non collegate a gestioni separate erano state condotte nell'ambito delle gestioni separate oggetto di valutazione, anziché procedere ad una stima separata del rendimento prevedibile.

Ad una impresa è stata rilevata l'errata imputazione nel passivo dello stato patrimoniale della riserva aggiuntiva relativa ad una gestione separata, risultata iscritta in bilancio al netto della quota di competenza a carico dei riassicuratori, in contrasto con le norme vigenti nonché in presenza di uno specifico trattato che non consentiva alcun addebito di tali accantonamenti. Alla medesima impresa è stata altresì contestata la modalità di determinazione del rendimento prevedibile, risultata non conforme ai principi di prudenza ed obiettività previsti. In particolare la strategia gestionale adottata, a fronte di esigenze di liquidità per il pagamento delle prestazioni contrattuali, ha generato l'effetto di produrre un innalzamento del rendimento complessivo della gestione.

Per un'altra impresa è stata rilevata l'esclusione di una gestione separata dall'ambito delle analisi per la stima della riserva aggiuntiva, poichè ritenuta di entità esigua rispetto alle riserve tecniche relative alle gestioni interne separate detenute.

Le altre 8 imprese hanno fornito idonee giustificazioni.

Riserve aggiuntive per rischio demografico

Per quanto attiene alle riserve aggiuntive per basi demografiche l'Autorità è intervenuta nei confronti di 6 imprese in relazione alle modalità di determinazione delle stesse.

In un caso, in particolare, è stato rappresentato che la facoltà di ammortizzare l'accantonamento in un periodo massimo di

cinque anni era stata consentita in considerazione delle circostanze di eccezionalità che avevano originato l'esigenza di integrare gli accantonamenti tecnici a partire dal 1° gennaio 1999. Tale facoltà non può essere quindi estesa automaticamente in caso di aggiornamento della base demografica utilizzata nelle valutazioni.

I restanti 5 interventi non hanno fatto emergere criticità.

Altre riserve tecniche

Sono stati inoltre richiesti chiarimenti a 7 imprese sulle modalità di costituzione di altre riserve tecniche. In un caso è stata richiamata la necessità di uno specifico accantonamento a titolo di riserva addizionale per fronteggiare il rischio di mortalità, presente nei contratti di tipo *index linked* distribuiti dall'impresa stessa.

Le altre 6 società hanno fornito idonei chiarimenti.

Relazioni attuariali

A seguito dell'analisi delle relazioni degli attuari incaricati e revisori l'Autorità è intervenuta nei confronti di 7 imprese e di un attuario nominato dalla società di revisione.

In particolare, un caso ha riguardato carenze informative rispetto ai contenuti minimi richiesti, mentre in un altro è stata rilevata l'errata imputazione della riserva per decrescenza tassi tra le riserve supplementari. Per un'altra impresa sono state infine riscontrate incongruenze tra gli importi delle riserve tecniche rappresentati nella relazione attuariale ed i dati di bilancio. Le imprese procederanno ai necessari adeguamenti con il bilancio 2006.

Dall'esame degli altri riscontri pervenuti non sono emerse criticità.

Poste tecniche di bilancio

Riguardo a specifiche poste di bilancio, è stata contestata la non ammissibilità della procedura di ammortamento delle provvigioni di acquisto su prodotti a premio unico ed a caricamento nullo. In particolare, non sono state ritenute condivisibili le argomentazioni fornite dall'impresa in merito all'equiparazione della commissione di gestione e delle penali applicate in caso di riscatto al caricamento di tariffa.

Modulistica di vigilanza

L'Autorità è intervenuta nei confronti di 10 imprese per anomalie riscontrate sui dati relativi alle riserve tecniche.

Gestione tecnica dei rami danni

L'analisi ha riguardato la verifica statistico-attuariale della sufficienza delle riserve premi dei rami danni e delle riserve sinistri dei rami r.c.auto e r.c. generale e - ricorrendone i presupposti tecnici - anche delle riserve sinistri di altri rami, con particolare riferimento a r.c. infortuni, malattia e corpi di veicoli terrestri. Nel contesto delle verifiche sono state esaminate le relazioni ed i resoconti analitici redatti dagli attuari revisori. Per il ramo r.c.auto ci si è avvalsi anche delle informazioni contenute nella relazione redatta dall'attuario incaricato sulla base di quanto previsto dalle norme.

Le risultanze delle verifiche sulle riserve tecniche hanno comportato la necessità di intervenire nei confronti di 34 imprese,

alle quali sono stati formulati rilievi, richieste di chiarimenti o di documentazione necessaria ai fini di una valutazione più puntuale degli accantonamenti tecnici iscritti in bilancio. Inoltre, nell'ambito di tale attività, per 12 imprese assicurative sono stati richiesti alle società di revisione gli elaborati tecnici alla base della revisione attuariale sulle riserve.

Verifiche attuariali sulle riserve tecniche

A seguito delle verifiche statistico-attuariali sulle riserve tecniche si è intervenuti nei confronti di 14 imprese.

In un caso è stata contestata l'insufficienza delle riserve sinistri del ramo r.c.auto. Nelle medesime circostanze è stata altresì effettuata una nota di rilievi nei confronti sia dell'attuario incaricato r.c.auto sia dell'attuario revisore, in presenza di gravi anomalie procedurali che hanno compromesso i relativi giudizi di sufficienza espressi.

Ad altra impresa è stata rilevata la mancata tenuta della riserva sinistri del ramo r.c.auto, in presenza del persistere di elementi di criticità sugli importi accantonati.

Per 12 delle imprese oggetto di intervento sono stati richiesti chiarimenti in relazione all'andamento di alcuni indicatori della gestione tecnica o ulteriori elementi informativi ad integrazione della documentazione di bilancio, ai fini della verifica della corretta determinazione delle riserve sinistri e delle riserve per rischi in corso.

Per 5 imprese, l'intervento ha interessato anche l'attività svolta dall'attuario incaricato r.c. auto. Le analisi effettuate hanno inoltre dato luogo, in un caso, ad una richiesta di monitoraggio del ramo r.c. generale dell'esercizio 2006 a date prefissate.

Relazioni attuari incaricati r.c.auto

Sono stati formulati rilievi sull'attività svolta dall'attuario incaricato di 23 imprese in relazione alla mancata verifica della corretta presa in carico del portafoglio sinistri. Le imprese interessate hanno fatto presente che l'omissione è stata conseguente al ritardo della realizzazione di nuove procedure di controllo rispetto ai tempi tecnici utili per la redazione della relazione tecnica allegata al bilancio 2005. Le imprese presenteranno per l'esercizio 2006 le risultanze dei processi e dei controlli effettuati, riportando anche una verifica sulla corretta presa in carico del portafoglio del bilancio 2005.

Revisione attuariale delle riserve tecniche

A seguito dell'esame degli elaborati tecnici trasmessi dalle società di revisione, per 2 imprese sono state rilevate alcune incongruenze per le quali è stato necessario acquisire ulteriori chiarimenti.

In 3 ulteriori casi sono state rilevate sia carenze informative sia incongruenze tra i dati rappresentati nel resoconto analitico e quelli desumibili dal bilancio d'esercizio.

Un attuario revisore è stato convocato presso l'Autorità al fine di acquisire elementi informativi sull'attività di revisione contabile posta in essere per una impresa sottoposta ad un monitoraggio